

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

D.M. 3 dicembre 2014 – Approvazione del regolamento per l'organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con delibera del 8 ottobre 2014.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO

Visti gli artt. 20, lett. e) e 60, 61 e 62 L. 3 febbraio 1963 n. 69;

Visti gli artt. 59, 60, 61, 62 e 63 del DPR 4 febbraio 1965 n. 115;

Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il testo del Regolamento per la organizzazione del Consiglio Nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza, adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con delibera del 8.10.2014 n. 263/2014;

Decreta:

è approvato il Regolamento per l'organizzazione del Consiglio Nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza, adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con delibera del 8 ottobre 2014 n. 263/2014 ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto va pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro: Firmato ANDREA ORLANDO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE E LA TRATTAZIONE
DEGLI AFFARI DI SUA COMPETENZA

(Testo approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale in data 8 ottobre 2014)

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti delibera il seguente regolamento:

CAPO I
INSEDIAMENTO E CARICHEArt. 1.
Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma ai titoli II e III della L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2.
Insediamento

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche di cui all'art. 22 del DPR 115/1965 e ss.mm.ii.

2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere e di componente del Comitato esecutivo.

3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

Art. 3.

Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto.

5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Art. 4.
Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungono la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire.

3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Le votazioni per i membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Art. 5.

Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.

2. Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

Art. 6.

Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 7.

Insiadimento del Consiglio di disciplina nazionale

1. Terminata l'elezione delle cariche del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori si procede alla elezione del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Chi intende candidarsi al Consiglio di disciplina nazionale, avendo i requisiti di cui all'art. 4 del regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti, approvato con delibera del 14 dicembre 2012, dichiara la propria disponibilità alla presidenza. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, di 12 componenti del Consiglio di disciplina nazionale, la cui votazione avviene mediante segno preferenziale su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico; ogni consigliere può esprimere un massimo di otto preferenze.

3. All'interno del Consiglio di disciplina nazionale deve essere assicurata una rappresentanza di genere pari ad un terzo del numero dei componenti.

4. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari assume nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne abbia i requisiti.

5. Dopo la loro proclamazione, i consiglieri eletti quali componenti del Consiglio di disciplina nazionale cessano automaticamente dalla carica di consiglieri del Consiglio nazionale e abbandonano i lavori del Consiglio nazionale.

6. Le maggioranze del Consiglio nazionale, dopo l'elezione del Consiglio di disciplina nazionale, sono determinate escludendo coloro i quali sono stati chiamati a comporre il Consiglio di disciplina nazionale.

Art. 8.

Il Presidente

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.

2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 9.

Il Segretario

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.

3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

Il Tesoriere

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Commissioni permanenti

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.

2. Trattano gli argomenti loro trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.

3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.

4. Le votazioni per le commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

5. Per la Commissione ricorsi, la Commissione giuridica e la Commissione culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.

6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni possono comunicarlo al presidente che ne informa il Consiglio.

7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Nessun consigliere può far parte di più di una delle Commissioni permanenti.

8. Per le votazioni si applica l'art. 3 del presente regolamento.

Art. 12.

Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.

2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro che devono essere composti per almeno due terzi da consiglieri nazionali e per non più di un terzo da esperti esterni.

4. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva.

5. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti di compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

Art. 13.

Funzionamento delle commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.

2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.

5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché al direttore per gli adempimenti di competenza.

7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni richieste dal Consiglio nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamato a riferire. Tale termine può essere ridotto alla metà in caso di urgenza.

9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto al voto.

Art. 14.

Decadenza

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

Art. 15.

Consulta dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei Consigli regionali

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

CAPO II

PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16.

Convocazione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o per fax, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

Art. 17.

Validità delle sedute

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.

2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di un'ora. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di un'ora oppure la toglie.

Art. 18.

Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, depositato presso la segreteria almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.

2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire e farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.

3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato.

4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente. Se in qualsiasi modo tiene un atteggiamento ed un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione.

5. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.

6. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione e comunque non più di una volta nella stessa seduta e solo dopo aver esaurito l'argomento in discussione. Sulla proposta il Consiglio nazionale decide per alzata di mano. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

8. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.

9. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.

10. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.

11. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.

12. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.

13. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non possono proporsi emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.

14. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 19.

Disciplina degli interventi

1. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

2. Il presidente decide se concedere la parola dopo l'indicazione del consigliere in merito al fatto personale.

3. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti.

4. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti e di sospendere la registrazione del loro intervento.

5. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 20.

Disciplina delle votazioni

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno 1/10 dei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.

6. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante schede lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.

8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.

9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale che avrà all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

10. Le decisioni del Consiglio nazionale devono tutte essere rese pubbliche per estratto, contenente ogni elemento utile, con l'inserimento sul sito internet. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri risultati presenti al momento dell'appello nominale e che non partecipano al voto, sono considerati astenuti.

Art. 22.

Mozioni di fiducia e di sfiducia

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

CAPO III

DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 23.

Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del DPR 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato anche su supporto informatico presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. Nel ricorso, unitamente all'accoglimento, può essere richiesta la restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio stesso, escluse le spese di notifica. Il Consiglio nazionale, nel caso di accoglimento del ricorso, delibera anche in merito alla richiesta di restituzione.

3. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all'ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L'ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio.

8. Nei casi di cancellazione, il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza motivata di sospensione del provvedimento. Il Consiglio nella prima seduta utile si pronuncia su tale istanza, sentita la Commissione ricorsi.

Art. 24.

Istruttoria dei ricorsi

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

5. Il Consiglio decide se:

a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;

b) rinviare gli atti al relatore in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronuncino sul merito.

6. Nell'assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino all'audizione, la Commissione ricorsi può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.

7. Le conclusioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dai membri della Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, con l'indicazione della data di trasmissione. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

Art. 25.

Convocazione e audizione delle parti

1. La segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti, nelle loro deduzioni previste dall'art. 61 del regolamento di esecuzione, abbiano chiesto di essere sentite ai sensi dell'art. 63, secondo comma, di detto regolamento, invita le parti stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa.

2. A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta del Consiglio nazionale.

3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

4. Nell'assenza non motivata del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. In caso di rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

5. Il ricorrente o il suo legale rappresentante, in Commissione, può essere interrogato soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.

6. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti l'argomento di discussione.

Art. 26.
Trattazione dei ricorsi

1. La segreteria del Consiglio nazionale trasmette a tutti i componenti del Consiglio medesimo, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate nonché la proposta della Commissione, se già disponibile. L'invio avviene a mezzo posta elettronica o per fax.

2. Gli atti relativi al ricorso e le relazioni della Commissione ricorsi sono posti, almeno 5 giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti del Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.

3. I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale. Il funzionario dell'Ufficio ricorsi provvederà, in questo caso, a trascrivere il nome del consigliere con l'indicazione degli atti di cui è stata tratta copia.

4. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti davanti al Consiglio stesso e di quelli pendenti dinanzi alla Magistratura.

5. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.

6. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi utili e disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.

7. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore (o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione istruttoria) della relazione e delle conclusioni della Commissione stessa.

8. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.

9. Sulle proposte formulate all'unanimità dai componenti della Commissione istruttoria o alle quali gli stessi abbiano espressamente aderito prima della discussione del ricorso, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.

10. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

Art. 27.
Decisioni sui ricorsi

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.

2. La decisione del ricorso è redatta, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione, dall'ufficio ricorsi con l'assistenza del consigliere istruttore e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.

3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi addotti in giudizio.

4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere

il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione. La decisione del Consiglio nazionale vale altresì come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

CAPO IV
DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 28.
Funzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:

- a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;
- b) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;
- c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia;
- d) le modalità ed i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua.

2. Il Consiglio nazionale provvede:

- a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie che si ritengano necessari;
- b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20 bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;
- c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
- d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione attraverso la raccolta sistematica della giurisprudenza professionale in materia deontologica e la segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
- e) a far osservare l'obbligo per i Consigli regionali dell'Ordine di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti con gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti e di trasmettere senza indugio in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale, segnalando eventuali inadempienze al Ministero della Giustizia;
- f) a determinare periodicamente, in attuazione dell'art. 20 lettera b) del regolamento di esecuzione della legge professionale, il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato presso le strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;
- g) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti a copertura dei danni causati al cliente;
- h) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o presso pubbliche amministrazioni;
- i) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.

Art. 29.
Indennità e rimborsi

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti al momento della verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato tale assenza presso il segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 30.
Quote annuali e diritti di segreteria

1. Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione nonché con deliberazione da adottarsi nel mese di ottobre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.
Modifiche al regolamento

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.